

Premessa

La vigente normativa prevede che i soggetti affetti da malattie disabilitanti, e quindi anche le persone con sclerosi multipla (SM), possano esercitare una serie di diritti, alcuni dei quali relativi al lavoro; in particolare la L. 104/1992 prevede, tra l'altro, la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per il mantenimento del posto di lavoro.

Legge 104/1992

La L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) detta i principi (art. 1) "in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata".

All'art. 3 c. 1 è declinata la definizione di "persona handicappata" ed al c. 3 quella di "handicap grave".

L. 104/1992

Art. 3 c. 1 - persona handicappata

Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Art. 3 c. 3 - handicap grave

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Relativamente al settore privato, alle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate, i "permessi retribuiti" sono così regolati:

- alle persone in situazione di handicap grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- a genitori, lavoratori dipendenti, di figli in situazione di handicap grave con età inferiore a 3 anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti, suocero, nuora, genero, cognati) che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona in situazione di handicap grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I 3 giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di 3 anni in situazione di disabilità grave.

Pertanto, per beneficiare dei permessi retribuiti, la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve trovarsi in situazione di "handicap grave", ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992; il c. 4 prevede che tale condizione è riconosciuta dalla commissione della ASL, integrata, dal gennaio 2010, da un medico dell'INPS. È altresì da rilevare che, per poter usufruire dei permessi, la persona con "handicap grave" non deve trovarsi in situazione di "ricovero a tempo pieno" (nel caso in cui si svolga nelle 24 ore, ad esclusione quindi dei day hospital e ricoveri in centri diurni) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Fanno eccezione le seguenti condizioni:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a 3 anni di età.

La richiesta per il riconoscimento dello status di handicap – informatizzata dal 01/01/2010 – va presentata all'INPS competente per territorio secondo la procedura di seguito riportata.

- Il medico curante rilascia il certificato introduttivo secondo i modelli all'uopo predisposti da INPS; il certificato compilato su supporto informatico va inviato telematicamente dal medico certificatore accreditato all'INPS.
- Il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato.
- Il medico stampa e consegna il certificato introduttivo firmato in originale che l'interessato consegnerà al momento della visita.
- L'interessato deve presentare la domanda all'INPS entro 30 gg. dal rilascio del certificato anche attraverso enti abilitati (ad es. patronati, CAAF ecc.).
- Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
- Se non è possibile fissare la visita in tempo reale, la procedura registra la domanda e si riserva di definire in seguito la prenotazione della visita. Una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla email eventualmente comunicati.
- La visita avviene presso la Commissione dell'Azienda ASL competente integrata con un medico INPS.
- Il verbale definitivo viene inviato all'interessato in due versioni di cui una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
- Se nel verbale è prevista una revisione successiva, alla scadenza decadono tutti i benefici e pertanto è necessario contattare la ASL di competenza prima della scadenza stessa.
- L'interessato in possesso del verbale definitivo presenta domanda al proprio datore di lavoro per poter usufruire dei permessi previsti.

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave entro 90 giorni (per le patologie oncologiche entro 15 giorni) dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata e in servizio presso struttura pubblica che attesti la situazione di

gravità. La certificazione provvisoria, che avrà efficacia fino all'accertamento definitivo, va presentata al datore di lavoro accompagnata da una dichiarazione liberatoria in cui l'interessato si impegna alla restituzione delle prestazioni che risultassero indebite sulla base di quanto riportato nel verbale definitivo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: www.aism.it; www.inps.it

Contatti: b.persechino@inail.it

PAROLE CHIAVE

disabilità; lavoro; permessi retribuiti